

## **TI\_GERICHTE 15.2000.55 vom 14. Juni 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-06-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.55)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.55 du 14 juin 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.55 del 14 giugno 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.06.2000  
15.2000.55

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2000.00055 Lugano 14 giugno 2000 /FP/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di \_\_\_\_\_ rappr. dall'avv. \_\_\_\_\_ Contro \_\_\_\_\_ e meglio contro il pignoramento di salario 14/30 marzo 2000 richiamata l'ordinanza presidenziale 12 aprile 2000, con la quale al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo; preso atto che con provvedimento 31 maggio 2000 l'UEF di \_\_\_\_\_ ha riconsiderato il provvedimento impugnato ex art 17 cpv. 4 LEF; ritenuto che il pregresso provvedimento, munito dell'indicazione dei mezzi di ricorso non è stato impugnato; considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto; vista l'istanza 10 aprile 2000 di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente; ritenuto che a norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 Cost., con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri; considerato che la necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse; di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (cfr. DTF 122 I 10 cons. 2c Flavio Cometta Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2.4.1 ad art. 15a, p. 230;); ne consegue che, vertendo il gravame sul calcolo del minimo di esistenza dell'escusso ed essendo l'Autorità di vigilanza tenuta ad accertare d'ufficio i fatti e ad applicare d'ufficio il diritto, la domanda di assistenza giudiziaria di \_\_\_\_\_ deve essere respinta non necessitando nel caso di specie di patrocinatore; richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2000 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, è stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo di oggetto. 2. L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria di \_\_\_\_\_ è respinta. 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la  
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.